



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale

**CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO
DI "PORTAVOCE" DEL PRESIDENTE DEL PARCO.
(art.7 legge 7 Giugno 2000, n°150)**

L'anno **duemila** _____, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede dell'Ente Parco Nazionale della Sila in Lorica di San Giovanni in Fiore – Via Nazionale snc

TRA

L'Ente Parco Nazionale della Sila (C.F. 02583110792), in persona del _____ – nato a _____ il / / _____, domiciliato per le sue funzioni presso la sede dell'Ente Parco;

E

Il Dott. _____ nato a _____ (_____) il _____, residente in _____ alla via _____, _____, di seguito indicato "Incaricato";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art.1
Premesso**

- che con atto di indirizzo del Presidente n° _____ del _____ si è stabilito di conferire ai sensi dell'art.7 della legge 7 giugno 2000, n°150, l'incarico di "portavoce" con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione;
- Richiamata la Determinazione n _____, con la quale è stata indetta apposita procedura comparativa, pubblicata sul sito internet in data _____ ed approvata con Deliberazione _____

**ART. 2
Oggetto dell'incarico**

L'Ente Parco Nazionale della Sila (di seguito indicato Ente Parco), per l'espletamento dei compiti affidatigli dalla Legge n° 394/91 e successive modifiche e integrazioni, dal Decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002, Istitutivo del Parco Nazionale della Sila e dell'Ente Parco, e dallo Statuto, affida al Dott. _____, che accetta, l'incarico di "Portavoce" del Presidente dello stesso Ente Parco secondo il dettato dell'art.7 della legge 150/2000, per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 3 della presente convenzione.

**ART. 3
Programma di lavoro**

Le attività inerenti l'incarico sono quelle di seguito elencate:

- a) diretta collaborazione con il Presidente ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli

- organi di informazione;
- b) supporto alla redazione comunicati stampa e loro diffusione;
- c) raccolta articoli e materiale di interesse del Parco e tenuta rassegna stampa;
- d) supporto al servizio promozione nell'organizzazione e partecipazione a convegni e manifestazioni varie e nella gestione del sito internet;
- e) organizzazione di conferenze stampa su espressa indicazione del Presidente;
- f) realizzazione di articoli su riviste specializzate, di concerto con l'Ente.

ART. 4 **Durata della convenzione**

L'incarico di cui alla presente convenzione avrà la durata di mesi otto, prorogabile nei termini di legge, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa e comunque all'esito delle relative approvazioni.

ART. 5 **Modalità**

L'incarico deve essere espletato sulla base delle buone norme della conduzione amministrativa degli Enti Pubblici.

L'Ente Parco fornisce all'incaricato il materiale amministrativo e tecnico per l'espletamento dell'incarico.

Le prestazioni di lavoro di cui al presente incarico dovranno rispondere appieno alle indicazioni che verranno fornite dal Presidente dell'Ente; rimangono a carico del professionista le modalità di organizzazione del lavoro ed i tempi di espletamento avendo riferimento alle scadenze ed alle indicazioni che scaturiranno dagli organi dell'Ente, nonché a quanto richiesto nel successivo art. 6.

ART. 6 **Sede di lavoro**

L'incarico viene svolto di norma negli uffici dell'Ente Parco, la cui sede è assunta a riferimento delle attività svolte dall'incaricato stesso, nonché negli altri luoghi ritenuti necessari.

L'incaricato è tenuto ad assicurare la Sua presenza presso la sede dell'Ente ogni qualvolta sia ritenuta necessaria da parte del Presidente.

L'incarico sarà prestato in piena autonomia di esecuzione da parte del collaboratore in assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione, sostanziosamente un'una prestazione di lavoro autonomo di natura intellettuale regolata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Il Professionista dovrà rispettare tutte le norme sulla sicurezza dell'Ente;

ART. 7 **Importo della convenzione**

L'onorario complessivo per le prestazioni previste dalla presente convenzione è fissato in complessivi € 9.000,00 (novemila/00) omnia per mesi 8 (otto), al lordo di tutte le imposte, tasse e contribuzioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge.

Il pagamento delle competenze avverrà per rate bimestrali posticipate di pari importo, al lordo delle ritenute di legge, dietro presentazione di adeguata documentazione contabile e fiscale da parte del Professionista incaricato e su attestazione del Presidente dell'Ente Parco relativamente al regolare espletamento delle attività assegnate e dell'effettivo apporto ed utilità all'Ente.

ART. 8 **Responsabilità civile e penale**

L'Ente Parco è sollevato da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso possa accadere all'incaricato durante lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione. L'incaricato esonera e comunque tiene indenne l'Amministrazione da qualsiasi impegno e responsabilità che possa a lui derivare

nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente.

ART. 9

Proprietà ed utilizzazione dei dati ed elaborati

Gli elaborati e gli atti eseguiti in adempimento alla presente convenzione sono di esclusiva proprietà dell'Ente Parco, che li utilizzerà liberamente. L'incaricato si impegna a non fornire dati, elaborati e documenti a terzi senza l'autorizzazione scritta del Presidente dell'Ente Parco.

ART. 10

Recesso dall'incarico e risoluzione per inadempimento

Qualora il Presidente dell'Ente Parco ritenga i risultati non conformi all'incarico conferito, il Professionista incaricato dovrà integrare i risultati stessi, entro il termine perentorio di tre giorni dalla ricezione della richiesta, pena la risoluzione del rapporto di inadempienza.

L'Amministrazione dell'Ente ha facoltà di risoluzione anticipata dal presente incarico nel caso le prestazioni rese dall'incaricato non risultassero adeguate alla presente convenzione, previo preavviso di giorni 10, senza che sia dovuto il pagamento di alcuna penale.

Il recesso dell'incarico da parte del Professionista incaricato comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso, salvo l'eventuale rivalsa per i danni subiti da parte dell'Ente Parco.

Il professionista si impegna ad osservare il Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Ente Parco, la cui inosservanza è causa di risoluzione della Convenzione.

ART. 11

Incompatibilità

Il Professionista incaricato, nel sottoscrivere la presente convenzione, si impegna a non svolgere per tutta la durata dell'incarico attività incompatibili con l'incarico affidatogli e ad interrompere quelle in fase di svolgimento. In particolare si impegna a non esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 7 della legge 150/2000.

ART. 12

Oneri fiscali

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 secondo comma del D.P.R. 26.10.1972 n° 634 e successive modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 tab. B del D.P.R. 26.10.1972 n° 642 modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30.12.1982 n° 955.

ART. 13

Condizioni di legittimità

Ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che sottopone gli atti ed i contratti di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs, n. 165/2001 al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, l'esecuzione della present convenzione, sarà subordinata all'esito positivo del controllo stesso.

ART. 14

Definizione delle controversie

Tutte le controversie fra l'Ente Parco e l'incaricato che dovessero insorgere durante o comunque in relazione all'espletamento dell'incarico, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite al giudizio di tre arbitri, rinunciando espressamente le parti alla facoltà di escludere la competenza arbitrale.

Ciascuna delle due parti designerà un arbitro, il terzo arbitro sarà nominato di comune accordo o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale avente circoscrizione sul territorio in cui ha sede legale l'Ente Parco.

La nomina degli arbitri avverrà secondo le disposizioni di legge vigenti.

ART. 15
Trattamento dei dati personali

I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente contratto, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 16
Effetti della convenzione

Per quanto non previsto nel presente convenzione si rinvia, alle norme vigenti in materia di di prestazioni professionali, al Codice Civile ed ai Regolamenti dell'Ente Parco Nazionale della Sila in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

L'Incaricato
(Dott. _____)

Il _____ dell'Ente
(_____)